CAMERA DEI DEPUTATI N. 1667

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(ANDREOTTI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO

(AMATO)

—

Modifiche alla legge 12 aprile 1977, n. 87, sulla concessione di borse di studio a cittadini stranieri o italiani residenti permanentemente all'estero

Presentato il 13 ottobre 1987

ONOREVOLI DEPUTATI ! — Nel 1977, epoca in cui con la legge 12 marzo 1977, n. 87, si è proceduto a modifiche della precedente legge 11 aprile 1955, n. 288, la concessione di borse di studio a cittadini stranieri avveniva quasi esclusivamente come conseguenza di accordi o protocolli culturali, generalmente stipulati con paesi dell'OCSE, particolarmente della CEE, come anche con alcuni paesi dell'Est, in condizioni di reciprocità. Gli studenti che ne beneficiavano consideravano in gran parte la borsa come un contributo, anche se importante, alle spese sostenute per la loro permanenza in Italia, cui essi aggiungevano spesso risorse proprie dato che l'ammontare delle borse non consentiva sempre una piena autonomia ad un livello soddisfacente di sostentamento e di inserimento nella vita del paese. Gli studenti di tali paesi erano comunque assistiti dalle rispettive Ambasciate.

Negli ultimi anni tuttavia, i paesi dell'Est hanno esercitato, in sede di Commissione mista, una crescente pressione per ottenere a favore di loro borsisti una sistemazione logistica conveniente a cura di questo Ministero. Nonostante si sia fatto presente che questa possibilità non rientrava nei compiti e nella facoltà della nostra amministrazione, la pressione continua facendo leva sul principio della reciprocità. Infatti ai nostri borsisti nell'Unione Sovietica e negli altri paesi dell'Est europeo viene concesso un alloggio conveniente dalle rispettive amministrazioni statali.

Inoltre aumentano di anno in anno le borse che si è tenuti a concedere a paesi del cosiddetto Terzo Mondo (asiatico, africano e latinoamericano).

Alcuni di questi paesi richiedono borse di studio all'Italia soprattutto per la sua immagine di paese altamente industrializzato con la speranza di acquisire conoscenze tecnologiche indispensabili allo sviluppo, altri, come le ex-colonie italiane si orientano verso programmi di tipo linguistico, storico e artistico. La maggior parte degli studenti giunge però in Italia priva di un vero supporto di conoscenze (sia di studio che di modello di vita) che permetta un graduale inserimento nel paese, e rischiano quindi di restare degli emarginati nell'ambito universitario e studentesco, come del resto in quello sociale.

I programmi di studio ne risentono particolarmente e non molto alta è la percentuale di coloro che tornano nel loro paese col diploma. Alcuni tornati in patria sentendosi sconfitti, possono perfino nutrire un certo risentimento che vanifica per noi un investimento sia monetario che di disponibilità docente.

Le attuali strutture del MAE non consentono d'altra parte di svolgere una approfondita politica sociale nei confronti dei borsisti stranieri, sparsi in tutta Italia e renitenti a comunicare con gli uffici competenti per timore di una sospensione dell'assegno mensile o di una revoca del permesso di soggiorno da parte delle Questure.

Questo tipo di studenti deve vivere esclusivamente con l'assegno della borsa di studio e non riceve in genere alcuna assistenza da parte delle proprie Ambasciate. Spesso convivono in alloggi malsani che trovano nei quartieri meno costosi, ma anche più malfamati, specialmente nelle grandi città, in condizioni che possono dare adito a preoccupazioni anche per l'ordine pubblico e la sicurezza. I diplomi ottenuti e qualche volta strappati, non sempre rappresentano il coronamento di studi seri e pertanto sussiste anche il rischio di una svalutazione all'estero dei titoli di studio italiani.

D'altra parte la legislazione attuale consente in pratica al Ministero soltanto la somministrazione del danaro in cui consiste la borsa di studio e spesso l'unico contatto dello studente con gli uffici ministeriali avviene al momento del perfezionamento della pratica amministrativa. Poi, talvolta per anni, lo studente è lasciato a se stesso.

Si manifesta pertanto l'impellente esigenza di una modifica della legge vigente, nei termini proposti nell'allegato disegno di legge, che consenta al Ministero degli affari esteri di stipulare convenzioni con enti specializzati nel campo dell'assistenza sociale che provvedano ad accogliere, indirizzare ed assistere durante la loro formazione i borsisti che ne abbiano bisogno.

Le incombenze di carattere amministrativo per le precise norme di legge sulla contabilità dello Stato sarebbero sempre espletate dal MAE, e pertanto non vi è nessun rischio di avocazione di competenze in un programma di formazione « personalizzata » dei borsisti.

Le spese relative alla esecuzione di dette convenzioni saranno a carico del competente capitolo 2654 del bilancio di questo Ministero e pertanto le modifiche della legge proposte non comportano necessità di ulteriore copertura finanziaria.

Il contenuto del disegno di legge è identico all'analogo provvedimento presentato al Parlamento nella decorsa legislatura (atto Camera n. 3638).

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. L'articolo 1 della legge 11 aprile 1955, n. 288, come modificato dall'articolo unico della legge 12 marzo 1977, n. 87, è sostituito dal seguente:

« ART. 1. — 1. Il Ministero degli affari esteri entro i limiti degli stanziamenti annuali del proprio bilancio è autorizzato a concedere:

a) premi, borse di studio e sussidi a cittadini stranieri o apolidi nonché a cittadini italiani residenti all'estero o ivi dimoranti per motivi temporanei e loro discendenti conviventi, i quali vengono in Italia a scopo di studio, di perfezionamento o di specializzazione o per effettuare ricerche di carattere scientifico;

b) premi e sussidi a cittadini italiani che si rechino all'estero a scopo di studio o di perfezionamento o di specializzazione o di ricerche, di cui il Ministero degli affari esteri ravvisi l'opportunità nel quadro dei rapporti culturali internazionali, ferme restando le disposizioni relative alla concessione di borse di studio per iniziativa di altre amministrazioni;

c) sussidi ad istituzioni ed organismi internazionali ai quali il Ministero degli affari esteri sia tenuto a corrisponderli in base ad accordi per i fini di cui alle lettere *a*) e *b*);

d) sussidi ad enti italiani per finalità di cui alle lettere *a*) e *b*).

2. Il Ministero degli affari esteri, nei suindicati limiti, può anche stipulare convenzioni con enti ritenuti idonei per svolgere attività assistenziali a favore di cittadini stranieri, nonché di cittadini italiani residenti all'estero, che si rechino in Italia per motivi di studio ».